

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Provincia di Roma
Servizio S.U.A.P.



P.zza Vittorio veneto 16 Tel.06901740212 Fax 0690160015

**REGOLAMENTO COMUNALE DI RISTRUTTRAZIONE
DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del

REGOLAMENTO COMUNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2001, n. 8, modificata dalla legge regionale 3 novembre 2003, n.35, e dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n.2.

**LEGGE REGIONALE n. 8 del 2003 Legge n. 248 del 4 -8-2006
Legge 6 agosto 2008, n. 133**

PREMESSA INTRODUTTIVA

1. La Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2001 e ss.mm.ii. (Legge Regionale n. 35 del 3 novembre 2003) impone ai comuni del Lazio la redazione di un **Piano comunale di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti**.

2. Il Comune di Castelnuovo di Porto non è dotato del piano di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti di cui all'art. 26 della L.R. n. 35/2003 e ss.mm.ii. Con il presente regolamento si dota di pianificazione territoriale della rete specifica.

2 bis - Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento valgono le seguenti normative vigenti:

- **Nuovo Codice della Strada;**
- **Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2001 e ss.mm.ii;**
- **Norme regolamentari comunali in materia di igiene, polizia urbana, scarichi, etc;**
- **Normative nazionali e regionali in materia urbanistico/edilizia, sicurezza antisismica, eliminazione barriere architettoniche, impianti di risparmio energetico, inquinamento acustico/atmosferico, scarichi acque reflue, etc;**

Si evidenzia che le medesime si intendono automaticamente modificate per effetto dell'entrata in vigore di norme sopravvenute.

3. Durante la fase transitoria, le domande per l'installazione, l'esercizio, i trasferimenti ed i potenziamenti di impianti di distribuzione di carburanti, presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego, possono essere integrate dai soggetti legittimati entro sessanta giorni dalla predetta data.

3bis. Le prescrizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto dell'entrata in vigore di norme sopravvenute. In tali casi, nelle more di formale modificazione del regolamento comunale, si applica la normativa preordinata.

4. Oggetto del presente Regolamento sono gli impianti di distribuzione di carburanti. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende un unico complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione per uso di autotrazione con le relative attrezzature. Gli impianti di distribuzione si distinguono in:

4.1 **Stazione di servizio:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi accessori.

4.2 **Stazione di rifornimento:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi, che dispone di attrezzature per servizi accessori esclusi locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo.

4.3 **Chiosco:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e di un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli.

4.4 **Punto isolato:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

4.5 **Punto appoggiato:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione dei carburanti annesso

ad altra attività commerciale o artigianale di servizio.

5. Attività e servizi integrativi: a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 83 bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133 sono state abolite tutte le disposizioni che imponevano restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

Art.1

REGOLAMENTO COMUNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI

1. Per la razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti, la pianificazione comunale individua, in attuazione del Decreto Legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998 e ss.mm.ii., i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i suddetti impianti e le norme ad esse applicabili, tenendo conto:

- a) dei vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999;
- b) della superficie utile occorrente per l'installazione di nuovi impianti.

Art.2

IL COMUNE DI Castelnuovo di Porto

1. Il Comune di Castelnuovo di Porto si estende nella provincia di Roma, su di una superficie di 30,84 per Km². ad una distanza di circa 28 chilometri dalla capitale e con una densità di 284,04 residenti circa per Km².

Ai confini di Castelnuovo di Porto ci sono comuni come Morlupo, Magliano Romano, Sacrofano, Riano, Monterotondo e Capena che sono tutti centri di notevole importanza economica, turistica e sociale.

Nella stessa area gravitazionale ci sono altri importanti centri quali Fiano Romano, Rignano Flaminio, Campagnano, S.Oreste e la stessa Roma.

2. La popolazione residente nel Comune di Castelnuovo di Porto al mese di Dicembre 2009 è di circa 8760 persone.

3. E' inoltre stato aperto il Casello Autostradale, sono stati ultimati i lavori di Ristrutturazione del Castello La Rocca che dovrebbe essere utilizzato oltre che dal Comune, dalla Provincia di Roma per manifestazioni culturali e dall'Università, è entrata in funzione la nuova ala del Tribunale di Tivoli sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, a seguito di quanto sopra, si intende rivisitare e qualificare al meglio la componente turistica, per ricavarne dei migliori rendimenti, sia in termini economici che d'immagine.

4. Il Comune di Castelnuovo di Porto presenta una sempre più spiccata predisposizione turistica, potendo disporre di un esteso territorio all'interno del Parco di Veio, frequentato ed apprezzato. Nel contempo, molti degli abitanti hanno una tendenza ad esercitare ancora le attività primarie (agriturismo, zootecnia e botanica in primis), facilitati dall'ampio entroterra semirurale.

Nel corso dell'anno si organizzano convegni, mostre, spettacoli e feste di ogni tipo e genere, anche a carattere culturale vista la presenza in loco di numerose associazioni tutte queste manifestazioni provocano un elevato incremento del movimento turistico, specialmente nelle giornate festive e prefestive.

Art.3 **PROGRAMMAZIONE COMUNALE**

1. La L.R. n. 8/2001 e ss.mm.ii. richiede una ristrutturazione della rete distributiva di carburanti, e la determinazione dei criteri di massima applicabili ad ogni aspetto del problema.

2. Il Comune di Castelnuovo di Porto recepisce la normativa e stabilisce i seguenti criteri di massima:

1) gli impianti ad uso pubblico di distribuzione di carburanti possono essere autorizzati seguendo le direttive del codice della strada, delle superfici minime d'esercizio e delle norme tecniche comunali.

2) la **superficie minima** occorrente per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti non deve essere inferiore a 1000 metri quadrati;

3) le **distanze minime** da rispettare per i nuovi impianti (o per i

trasferimenti) da quelli già operanti, sono state abrogate per effetto dell'art. 83 bis della Legge 6 agosto 2008 n. 133.

Art.4
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

1. Il Comune di Castelnuovo di Porto stabilisce una rete di distribuzione di carburanti, all'interno del territorio comunale, che si sviluppa in sei impianti già operanti, oltre quelli che sarà possibile autorizzare nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
PARAMETRI

SUPERFICIE MINIMA MQ 1000

FRONTE MINIMO DELL'IMPIANTO SUL LATO DI ACCESSO URBANO
Metri 60

FRONTE MINIMO DELL'IMPIANTO SUL LATO DI ACCESSO
EXTRAURBANO Metri 80

RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO 1/10

ALTEZZA MASSIMA Metri 6,00

INDICE DI EDIFICABILITÀ (valgono i parametri
dell'art. 11 bis della L.R. 08/2001 e ss.mm.ii.)

DISTANZA MINIMA DEGLI EROGATORI DAL CIGLIO DELLA STRADA DI
ACCESSO Metri 5,00

LARGHEZZA MINIMA DELL'ENTRATA SUL FRONTE STRADA Metri 15,00

LARGHEZZA MINIMA DELL'USCITA SUL FRONTE STRADA Metri 15,00

DISTANZA MINIMA TRA ENTRATA ED USCITA SUL FRONTE STRADA
Metri 30,00

DISTANZA MINIMA TRA ENTRATE ED USCITE DAGLI INCROCI
Metri 95,00

PENDENZA MASSIMA DELLA SUPERFICIE DI PERTINENZA DEGLI

IMPIANTI 5%

DISTACCHI MINIMI DAI CONFINI Metri 5,00

PENDENZA MASSIMA DELLA SUPERFICIE DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI 5%

2. L'area di pertinenza degli impianti deve essere localizzata nelle fasce di rispetto stradale come definite dal Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. "*Nuovo codice della strada*" nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*") e, se necessario, in aderenza alle strade fino ad una profondità di metri 150, misurati secondo le modalità di cui al precedente art.3 comma 13. La condizione di *necessità*, che determina l'estensione dell'area di pertinenza degli impianti a superfici esterne alle fasce di rispetto stradale, dovrà essere comprovata da apposita relazione tecnica asseverata che contenga l'analisi dello stato di fatto ed indichi le trasformazioni da effettuare.

3. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone e sottozone del P.R.G. sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee "A", la variante allo strumento urbanistico, eventualmente necessaria, segue la procedura prevista dall'art.4 comma 1 della L.R. n°36 del 2/7/1987 anche in deroga alle previsioni di cui all'art.27 bis della L.R. n°24 del 6/7/1998 e ss.mm.ii.

4. Resta ferma la possibilità di deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni generali o particolari contenute nei singoli PTP o nel PTPR prevista dall'articolo 27 ter della L.R. n. 24/1998 e ss.mm.ii., con la relativa interpretazione autentica di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 18 settembre 2002, n. 32.

5. Nelle zone e sottozone di cui al punto 3 la localizzazione degli impianti, così come disposto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 8/2001 e ss.mm.ii., è limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali attività commerciali e di ristoro.

6. Localizzazione degli impianti esistenti al momento della

redazione del presente Regolamento:

IMPIANTO N° 1 TOTAL VIA CAMPAGNANESE
IMPIANTO N° 2 AGIP VIA ROMA
IMPIANTO N° 3 Q8 VIA FLAMINIA (Stazione)
IMPIANTO N° 4 AGIP VIA FLAMINIA
IMPIANTO N° 5 Q8 VIA FLAMINIA
IMPIANTO N° 6 TOTALERG VIA TIBERINA

7. Le attività autorizzate dal Comune sono subordinate esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni (L.R. n.8/2001 e ss.mm.ii.).

8. Gli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, necessari per rifornire esclusivamente gli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi titolare dell'autorizzazione stessa, sono autorizzati dal comune alle stesse condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione, ad eccezione delle norme riportate negli articoli 11, 11bis, 12 e 13 della L.R. n.8/2001 e ss.mm.ii..

9. La distribuzione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, negli impianti di carburanti per uso privato, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 5 Accessi

1. Per i nuovi impianti sulle strade statali, regionali e provinciali, la lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di metri 60, dei quali metri 30 di spartitraffico e metri 15 per ciascun accesso, fermo restando il rispetto della distanza di 95 metri da intersezioni, incroci, curve e da impianti semaforici.

2. Per i nuovi impianti sulle strade comunali, la lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio per le autovetture e per gli automezzi di portata a pieno carico non superiori a 35 quintali e delle

stazioni di servizio, deve essere di metri 25 e 30, dei quali metri 10 di spartitraffico e metri 7,50 fino a metri 10 per ciascun accesso, fermo restando il rispetto della distanza di 12 metri da intersezioni, incroci, curve e da impianti semaforici.

ART. 6 Norme per l'edificazione dei nuovi impianti

La realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti o l'intervento su quelli esistenti deve avvenire nel rispetto dei valori parametrici riportati nel precedente art. 4, con il supporto delle note che seguono:

1) al calcolo del **rapporto di copertura** concorrono le superfici di pensiline, tettoie, nonché tutti gli eventuali portici (**per quanto attiene la pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento, gli impianti tecnici, tecnologici e simili non costituiscono volumetria e non concorrono alla determinazione del rapporto di copertura**);

2) per **altezza massima** si intende quella misurata dal piano di campagna a sistemazioni avvenute;

3) sono fatte salve le prescrizioni del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii.;

4) per **confini interni** si intendono tutti i limiti del lotto esclusi i lati fronte strada;

5) l'**area di pertinenza dell'impianto** é la superficie totale di proprietà su cui insiste l'intero impianto di distribuzione, compresi i servizi accessori, le superfici a parcheggio, le recinzioni ed i dispositivi di schermatura nonché le isole ecologiche.

6) **programmi di adeguamento e/o smaltimento**, i gestori degli impianti per i quali il Comune ha accertato l'incompatibilità del sito o la non conformità alle norme o prescrizioni di legge, hanno facoltà di presentare al Comune stesso, alla Regione ed al Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, entro 90 giorni dalla notifica delle risultanze di legge, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa ed alle disposizioni eventualmente impartite, articolato per fasi temporali da effettuarsi entro 24 mesi, trasmettendone copia al Ministero per l'ambiente.

Qualora impianti esistenti siano nell'impossibilità di adeguarsi al presente regolamento, gli stessi hanno la facoltà di delocalizzarsi su aree di proprietà o concesse in uso, entro mesi 12 dall'approvazione del presente regolamento. Trascorso detto termine gli impianti in contrasto con il presente regolamento verranno chiusi senza ulteriore proroga, fatta eccezione per quegli impianti per i quali venga dimostrato che sussistano comprovati impedimenti tecnici che impediscono il rispetto del termine fissato in dodici mesi. In ogni caso la proroga non può superare il termine di ulteriori sei mesi.

7) **norme per la dismissione degli impianti**, tutti gli impianti e le attrezzature, anche sotterranee compresi i serbatoi, degli esercizi che alla data di adozione del presente Regolamento di localizzazione, hanno cessato la propria attività, devono essere rimossi a cura e a spese dei titolari o dei loro aventi causa. Il Comune notifica agli interessati l'opportuno invito a presentare entro 180 giorni un progetto di smantellamento degli impianti che dovrà essere approvato dal Comune e realizzato entro i 180 giorni successivi all'approvazione.

8) **parcheggi**, all'interno dei singoli lotti di pertinenza degli impianti deve essere prevista una quantità minima di spazi pubblici destinata parcheggio, per almeno un decimo della superficie del lotto (comunque in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 5 D.M. 1444/68: a 100 mq di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio); ogni edificio dovrà essere dotato di parcheggi privati, nella misura di 1 mq per ogni mc di volume ai sensi L. 122/89 e ss.mm.ii. e/o se maggiore della precedente nella misura stabilita dall'art. 19 L.R. n. 33/99 e ss.mm.ii.; una quota di tale area dovrà essere riservata alle operazioni di carico e scarico delle merci ed agli spazi per i diversamente abili o portatori di handicap.

9) **viabilità**, gli impianti di distribuzione di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare per alcun motivo, la carreggiata stradale (art. 22 del Nuovo codice della strada).

10) **norme di arredo e di inserimento ambientale**, negli impianti di distribuzione, le recinzioni non devono superare l'altezza di m. 2,00 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. La parte muraria delle

recinzioni non potrà emergere dal terreno per più di m. 0,50. Gli impianti devono essere schermati mediante supporto continuo di siepi o filari arborei (costituiti da essenze sempreverdi caratterizzate da una minima caduta annua di fogliame) lungo tutto il perimetro dell'area escluso il fronte stradale ed integrate da alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 60 mq di parcheggio. La zona a verde deve interessare almeno una superficie minima pari al 10% dell'intera area.

11) **isola ecologica**, nell'area di pertinenza degli impianti deve essere prevista una superficie minima di 20 mq e per una altezza di metri 2,00, da destinare ad isola ecologica attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema del Porta a Porta. Detta superficie e cubatura non rientra nel calcolo della superficie e cubatura per l'impianto, ma va considerata come volume tecnico.

12) all'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il **rifornimento di acqua e per lo scarico dei liquami** per roulotte e camper.

13) **destinazioni d'uso**, all'interno delle aree di pertinenza degli impianti sono consentite, per soddisfare le esigenze degli utenti della strada, le seguenti destinazioni d'uso:

ufficio del gestore con servizi igienici annessi;

servizi all'autoveicolo: attività artigianali o commerciali

connesse alla manutenzione ordinaria o alla riparazione dei veicoli, quali lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili dotate delle attrezzature ponte sollevatore, produzione di aria compressa, serbatoio di stoccaggio oli esausti, ecc;

l'autoriparazione dei veicoli comprende le attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista;

tra i servizi alla persona rientrano i w.c. per uso pubblico, il telefono pubblico con telefax, internet e fotocopiatrice, bar, ristorante, motel, spazi attrezzati con giochi per i bambini, i servizi di informazione turistica, le attività commerciali disciplinate dal D.Lgs. n. 114/1998; il tutto privo delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/1989.

14) **insegne**, per quanto attiene la localizzazione ed il dimensionamento si applicano le prescrizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n.285/92 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) nonché dell'art. 47 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

15) **autorizzazioni attività integrative**, l'esercizio e lo svolgimento delle attività e servizi integrativi, ai fini della tutela della concorrenza e del corretto e uniforme funzionamento del mercato, è vincolato all'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburante, e la richiesta di autorizzazione delle stesse deve essere formulata dal gestore dell'impianto. Le suddette autorizzazioni restano vincolate all'esistenza e all'esercizio dell'attività del distributore di carburante e tali prescrizioni o vincoli saranno riportati in tutti gli atti rilasciati al richiedente il quale firmerà per accettazione.

16) **Indici di edificabilità:**

a) per impianti su strade Comunali e per quelle ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili fino a mq. 3000, mc.0,15/mq.;

b) per impianti su strade Comunali e per quelli comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili comprese tra 3001 mq e 10000 mq. mc.0,10/mq.;

c) per impianti su strade regionali o provinciali, su superfici disponibili fino a 15,000 mq. mc.0,30/mq.;

d) per impianti su strade statali, su superfici utili disponibili fino a 20,000 mq. mc.0,40/mq.;

La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo ai fini della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell'ambito degli indici di cui sopra.

Negli impianti aventi superfici inferiori o pari a mq.10,000, la superficie di vendita destinata ad attività commerciale e quella destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore, complessivamente, a 250 mq.

Per nuovi impianti ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale o monumentale ovvero comprese in zona territorialmente omogenea "A" necessita una specifica variante al P.R.G. che segue la procedura prevista dall'art. 4 comma 1 della L.R. 2 luglio 1987, n°36, anche in deroga alle previsioni di cui all'art.27 bis della L.R. 6 luglio 1998 n° 24 e successive modificazioni.

Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o monumentale ovvero comprese in zona territorialmente omogenea

"A" la localizzazione degli impianti è limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali attività commerciali e di ristoro.

17) Per le distanze minime tra i diversi impianti trova applicazione quanto riportato dall'art.13 della L.R. 8/2001;

Art.7

RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti di carburanti devono essere presentate al Comune, corredate di:

- a) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'ente nazionale per le strade - ENAS o della società titolare della concessione autostradale;
- b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269 e ss.mm.ii., alla Legge 19 marzo 1990, n.55 e ss.mm.ii.;
- c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto;
- b) atto da cui risulti la disponibilità del terreno su cui verrà installato l'impianto;
- c) relazione tecnica dell'impianto;
- d) titolo di proprietà.

2. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili per la realizzazione di nuovi impianti, costituisce criterio di priorità la previsione di autonome attività integrative commerciali, di ristoro, turistiche e/o ricettive e la previsione di dotare l'impianto di predisposizione degli scarichi per camper.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione richiesta, il Comune provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.

4. Nel Comune di Castelnuovo di Porto è operante lo **Sportello Unico per le Attività Produttive** di cui all'articolo 83 della L.R. n. 14/1999, per cui il procedimento relativo al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti previsti dalla L.R. n.8/2001 e ss.mm.ii., fa capo al suddetto sportello unico, fermo restando l'acquisizione dei pareri degli altri uffici/enti coinvolti nel procedimento.

Art.8

RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto di carburanti con prodotti non precedentemente autorizzati é rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte del richiedente, della seguente documentazione:

- a) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi;
- b) elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto;
- c) relazione tecnica dell'impianto;
- d) titolo di proprietà.

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione richiesta, il Comune provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.

Art. 9

MODIFICHE DEGLI IMPIANTI

1. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche degli

impianti di carburanti:

- a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione o viceversa, per prodotti già autorizzati;
- b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
- c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
- d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
- e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;
- f) sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante, per prodotti già autorizzati;
- g) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

Art. 10

TRASFERIMENTO E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti di carburanti è presentata al Comune che è competente in materia e sottoscritta, con firma autentica, sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.
2. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.
3. Il comune provvede ad autorizzare il trasferimento della concessione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta all'art.7 della L.R. 8/2001 e ss.mm.ii..
4. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti deve essere presentata al Comune sei mesi prima della scadenza diciottennale e deve essere corredata di:
 - a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ENAS o della società titolare della concessione autostradale;
 - b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6

e 7 del DPR 27 ottobre 1971, n.1269 e ss.mm.ii. ed alla Legge 19 marzo 1990, n.55 e ss.mm.ii.;

c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi;

d) titolo di proprietà;

5. Il rinnovo é subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione rilasciati; tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'art.22, comma 2 della L.R. 8/2001 ess.mm.ii..

6. Il Comune provvede al rinnovo della concessione, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta e del verbale di collaudo.

Art.11 INCOMPATIBILITA'

Nei centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:

- a) in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
- b) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora il Comune accerti che arrechino intralcio al traffico;
- c) fuori dei centri abitati in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incrocio a Y) e ubicate sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- d) ricadenti all'interno di curve con raggio uguale o minore a metri 100;
- e) ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali;

Art.12 REQUISITI MINIMI E CRITERI DI PRIORITA' PER I NUOVI IMPIANTI

I nuovi impianti devono erogare almeno due dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, metano, gpl e limitatamente all'erogazione di benzina o gasolio devono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento.

Per la distribuzione dei soli prodotti ecologici GPL o metano per autotrazione possono essere autorizzati nuovi impianti monoprodotto, non dotati del servizio self-service pre-pagamento o post-pagamento.

Possono essere insediati anche impianti di solo autolavaggio automatico o semiautomatico o manuale o self-service, ai quali non si applicano gli indici di edificabilità previsti dall'art.6.

Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti costituiscono criteri di priorità nell'ordine:

- 1) la data di presentazione della domanda completa della documentazione tecnico-progettuale prevista;
- 2) l'erogazione di ulteriori carburanti oltre benzina e gasolio;
- 3) la previsione di servizi integrativi all'automobilista e all'autoveicolo;

Art.13

NORMA TRANSITORIA

1. Durante la fase transitoria, le domande per l'installazione, l'esercizio, i trasferimenti ed i potenziamenti di impianti di distribuzione di carburanti, presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego, possono essere integrate dai soggetti legittimati entro sessanta giorni dalla predetta data per renderle conformi alle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente.

Art.14

ORARI DI APERTURA

Per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti negli impianti assistiti da personale, l'orario minimo settimanale di apertura diurna è di cinquantadue ore.

Nel rispetto della previsione di cui sopra, gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio comunale nei giorni festivi, salvo possibili turnazioni:

- a) durante il periodo estivo dalle ore otto alle ore dodici e dalle

ore sedici e trenta alle ore diciannove e trenta;

b) durante il periodo invernale dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove;

L'orario estivo ha inizio il primo maggio di ciascun anno. L'orario invernale ha inizio il primo ottobre.

Ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale devono assicurare, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, l'apertura del venticinque per cento degli impianti con l'osservanza dell'orario feriale. Qualora nel Comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, la percentuale suddetta può essere elevata al trentatré per cento o al cinquanta per cento. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali possono sospendere le loro attività nella giornata di lunedì, o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

Nel caso siano funzionanti almeno due impianti, questi assicurano turni di apertura il sabato pomeriggio o in altro giorno della settimana, nella percentuale del cinquanta per cento degli impianti medesimi. Negli impianti di cui al comma precedente non è prevista la sospensione dell'attività a titolo di recupero.

L'effettuazione dei turni è determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori interessati, nonché dall'esigenza di assicurare, in accordo con i comuni più vicini, il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie lungo le principali direttrici viarie.

Il Comune può, su richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, consentire deroghe, sia all'orario di servizio che ai turni previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere e mercati, per un massimo di quarantotto ore.

Le attività commerciali di qualunque tipo presenti presso l'impianto di distribuzione dei carburanti osservano lo stesso orario di apertura e chiusura dell'impianto stesso.

Il servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale inizia alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e termina in concomitanza con l'apertura antimeridiana.

Gli impianti di distribuzione dotati di servizio per l'assistenza all'automobile e all'automobilista, nonché di adeguati parcheggi possono svolgere servizio notturno, previa comunicazione al comune.

La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione carburanti deve essere autorizzata dal Comune sulla base di un piano di turnazione che garantisca l'apertura di almeno il venticinque per cento degli impianti. Se nel Comune funzionano solo due o tre impianti deve comunque essere garantita l'apertura di un impianto.

Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Comune, sulla base delle domande presentate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori degli impianti, emanano un calendario di sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.

Gli impianti di distribuzione di carburante dotati di apparecchiatura a moneta o lettura ottica, denominati "sel-service pre-pagamento", devono restare sempre in funzione, senza l'assistenza del personale, durante la chiusura degli impianti stessi.

Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli stessi orari minimi previsti per gli impianti con assistenza di personale.

Art.15

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

Costituiscono cause di decadenza della Concessione o dell'autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti:

- a) l'incompatibilità, ai sensi dell'art.12 della L.R. 8/2001 dell'impianto installato lungo la viabilità ordinaria;
- b) la mancata attivazione dell'impianto entro il termine previsto dal permesso di Costruire e comunque entro 24 mesi dal rilascio del provvedimento stesso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per giustificati motivi o causa di forza maggiore;
- c) la sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto;
- d) l'esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo;
- e) l'esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi;
- f) l'esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

Art.15

SANZIONI

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in assenza della concessione o dell'autorizzazione comportano la chiusura dell'impianto e la cessazione dell'esercizio, nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 800,00 ed un massimo di euro 8.000,00.

2. La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento agli orari minimi di apertura degli impianti di distribuzione di carburanti comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 3000,00, nonché in caso di recidiva, oltre alla sanzione anche la chiusura temporanea dell'impianto e la sospensione dell'esercizio per un periodo massimo di quindici giorni.

3. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dal Comune competente per territorio.

Art.16
NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 8/2001 e successive modifiche ed integrazioni.